

Audizione informale presso la V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati in merito al decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021) recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all'emergenza Covid-19.

**Il contributo di Confimi Industria
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata**

Premessa

In base a una indagine di Confimi Industria l'89% degli imprenditori manifatturieri ha dichiarato di non ricorrere al licenziamento una volta cessato il blocco dei licenziamenti. C'è il 32% delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni e che lamenta l'assenza di figure tecniche specializzate.

La manifattura quindi non licenzia, al contrario assume.

E per quell'11% che sarà costretto a licenziare (si parla per lo più di 1 o 2 addetti) esiste una forbice tra nord e sud, fa presente il Centro Studi Confimi: solo il 9% delle pmi del centro-nord ridurranno il personale contro un 18% del Mezzogiorno.

È quanto emerge dal Centro Studi di Confimi Industria che ha intervistato nelle scorse settimane la base associativa, piccole e medie imprese del manifatturiero privato italiano.

Nessun importante scostamento neppure sul fronte dell'occupazione femminile che nel suo complesso - seppur di alcune unità - sembra esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed è destinato a farlo anche nel 2021.

La pandemia ha acuito le difficoltà certo ma la macchina produttiva sembra esser ripartita: gli imprenditori del manifatturiero italiano, dopo la flessione dell'anno scorso che nel complesso ha portato a una perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al 2019, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati precovid.

Il Centro Studi di Confimi Industria non ha di certo ignorato le segnalazioni dai comparti in maggiore difficoltà a causa della pandemia: in difficoltà sul lato occupazionale il 14,3% delle pmi alimentari che lavorano con il settore Horeca, il 9% delle aziende della meccanica che soffrono i costi alle stelle delle materie prime e la difficoltà nel reperire componentistica e che potrebbero per questo dover rallentare o persino fermarsi, l'8,2% delle aziende dei servizi e di quelle del turismo vittime da oltre un anno della situazione pandemica.

Grande preoccupazione sta creando l'aumento incontrollato e non giustificato delle materie prime in generale ed in particolare quello delle materie plastiche e dell'acciaio, oltre ad una importante difficoltà di approvvigionamento di dette materie prime e di componentistica elettronica. Riteniamo che il perdurare di questa situazione possa mettere in difficoltà la ripresa che stiamo intravedendo nonostante la situazione ancora legata alle conseguenze derivanti dal covid; tale situazione se ben gestita potrebbe rilanciare il settore manifatturiero in brevissimo tempo.

Titolo I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE, ALL'ECONOMIA E ABBATTIMENTO DEI COSTI FISSI

Constatiamo nuovamente che viene proposto un meccanismo di fondo perduto, limitato e non strutturale, che non prevede una visione di lungo periodo.

Il Fondo Perduto, sempre presente e rinnovato nelle varie misure a sostegno delle aziende in crisi, è stata di certo un'ancora di salvezza per alcune attività - anche se per le nostre imprese è limitato nell'importo e a volte disallineato rispetto alla situazione delle aziende.

L'emanazione della circolare 4/E dell'Agenzia delle Entrate, inoltre, che riporta tra le linee guida dei controlli fiscali 2021-2022 i contributi a fondo perduto, pone le aziende in una posizione di "preoccupazione" nell'utilizzo degli stessi.

Ridotto invece il contributo a fondo perduto relativamente alle misure per l'export. Si valuterà, con il bando in apertura il prossimo 3 giugno, l'interesse che riscuoterà presso le aziende.

Il decreto sembra andare invece proprio nella direzione delle imprese del settore turistico. Al comparto infatti turistico sono destinati 3,34 miliardi di risorse che si aggiungono al 1,7 miliardi del primo decreto Sostegni.

Bene anche il rifinanziamento del bonus alberghi per i quali sono previsti ulteriori 150 milioni di euro.

Si è posta particolare attenzione - con un incremento di 120 milioni di euro - al fondo istituito dal Decreto Sostegni per dare supporto alle attività particolarmente colpite dalle restrizioni della pandemia, come quelle di ristorazione nei centri storici e di organizzazione di matrimoni.

Da non tralasciare l'importanza dei contributi per le attività economiche che sono rimaste chiuse per almeno quattro mesi, fra il primo gennaio 2021 e la data di conversione del decreto.

Le imprese turistiche aderenti a Confimi Industria hanno apprezzato in particolare modo il supporto per i costi fissi.

Grazie, infatti, allo stanziamento di 600 milioni di euro, i Comuni potranno ridurre l'aliquota della Tari. Inoltre, il credito d'imposta locazioni viene esteso fino al 31 luglio 2021.

L'impresa turistica, infatti, nella maggior parte dei casi, è caratterizzata da un'incidenza di costi fissi piuttosto alta per via della presenza negli asset aziendali degli immobili che sono strumentali e fondamentali per le attività che all'interno vi si svolgono.

Si pensi ad esempio alle aziende con codice Ateco 55.11.00, ovvero le strutture alberghiere e similari che senza immobile non avrebbero modo di esistere.

Allo stesso tempo - e segue proposta di emendamento all'articolo 6 "Agevolazioni Tari" in chiusura di documento - la scadenza al buio (visto che i Comuni potranno deliberare entro il 30/6/2021) del 31/5/2021 non consente alle imprese di effettuare scelte consapevoli circa la possibilità di optare per l'esclusione del servizio pubblico anche per i rifiuti urbani.

L'emendamento proposto mira a chiarire che nel caso di mancata comunicazione si prosegue senza soluzione di continuità con il servizio pubblico fino a quando - nei termini previsti dall'articolo 30, comma 5, del DL 41 (Decreto Sostegni) e quindi - nell'eventualità anche il prossimo anno con decorrenza dal 2023 - l'utente non domestico comunichi la scelta con vincolo quinquennale come previsto dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente.

Proponiamo inoltre la dilazione programmata (3/5 anni) per tutti i debiti tributari che le aziende hanno accumulato nel periodo di pandemia e di ripartenza in modo di permettere loro una pianificazione e programmazione del rientro. Naturalmente calendarizzando detti rientri e corrispondendo allo stato gli interessi per il periodo.

Vista la storica scarsa patrimonializzazione delle nostre aziende, in particolare le PMI, proponiamo che per un periodo di alcuni anni, almeno in via sperimentale, sia data la possibilità alle aziende di destinare in toto o in parte l'utile aziendale determinato prima delle imposte, a Capitale Sociale, prevedendo una tassazione agevolata in modo di incentivarle a questa operazione di capitalizzazione.

Titolo II - MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E LA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE

Vorremmo porre l'accento sulle misure all'art 13 e nello specifico sui tempi di allungamento della durata dei mutui.

Lo stesso art. 13 (D.L. Sostegni bis) prevede la seguente integrazione al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40

"...all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, il limite di durata delle nuove operazioni finanziarie di cui alla lettera c) garantibili dal Fondo è innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di cui alla lettera c), aventi durata non superiore a 72 mesi e già garantite dal Fondo, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, può essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando il predetto periodo massimo di 120 mesi di durata dell'operazione finanziaria e la connessa autorizzazione della Commissione europea." h) all'articolo 13, comma 1, lettera m) dopo le parole "con copertura al 100 per cento".

Il tenore letterale della norma non consentirebbe, a nostro avviso e in questa lettura, di allungare la durata dei finanziamenti erogati a consolidamento di posizioni già aperte (art.13 lettera e), ma solo di allungare a 120 mesi le nuove erogazioni non a consolidamento di debiti pregressi.

Trattasi di tutte le operazioni di cui alla lettera c) del medesimo articolo.

La portata di tale mancata previsione, se confermata nella nostra interpretazione, avrebbe effetti negativi per tutte quelle aziende che hanno assorbito posizioni a debito già accese presso gli stessi Istituti eroganti, che rappresentano comunque una grande parte dei finanziamenti Covid erogati con garanzia MCC dal sistema bancario.

Proponiamo quindi che la norma preveda che TUTTI i finanziamenti in essere per le imprese possano essere allungati fino a 120 mesi.

Circa la proroga della moratoria, pur sapendo che si debba uscire dal meccanismo della sospensione dei pagamenti delle rate, si auspicava una misura più strutturata che consentisse agli imprenditori un progetto di ripresa di più ampia durata.

Su moratoria e credito alle PMI vorremmo inoltre condividere una riflessione.

I due cardini del 2020 sono stati il Decreto Cura Italia, n° 18/2020, art. n° 56 e il Decreto Liquidità, n.° 23/2020, art. 13, che hanno garantito alle imprese, nel momento di più importante crisi pandemica, ampia liquidità con la garanzia pubblica di FCG e SACE.

Volendo definire il prossimo futuro, partendo dal disegno delineato dal Decreto Sostegni-bis e immaginando quindi uno scenario economico-finanziario più roseo si tratta ora di:

- iniziare a rimuovere, con gradualità, le misure a supporto delle imprese;
- tenere conto dell'ampliamento del regime del Temporary Framework concesso dalla Commissione europea sino al 31.12.2021;
- mediare tra una realtà di perdurante difficoltà economica per moltissime attività e le previsioni EBA sull'uscita dalla crisi.

EBA ha prorogato fino a fine giugno 2021 la possibilità per le imprese che hanno fatto domanda di moratoria di non vedersi riclassificare il credito in stato non-performing.

Una proroga che non è sempre automatica e per cui occorre andare a ben identificare:

- la data di avvio della moratoria in atto (concessione del soggetto finanziatore);
- la tipologia della moratoria in atto, distinguendo tra moratorie pubbliche (ex lege) e concessioni individuali (ad esempio Accordo ABI-Imprese, operante su base di concessione specifica e non massivo per effetto di legge).

Da giugno 2021 le facilitazioni concesse da EBA, salvo ulteriori proroghe, verranno meno e vedremo come reagiranno e si comporteranno le banche e le Imprese.

Ad oggi, come indicato nel Decreto Sostegni-Bis, sappiamo che:

- le moratorie non saranno più automatiche: le imprese dovranno attivarsi per richiedere alle banche la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie in essere sui finanziamenti bancari;
- le moratorie non riguarderanno più l'intera rata dei finanziamenti o operazioni rateali, ma solo la quota-capitale. La soluzione trovata della ripresa del pagamento della quota-interessi ci potrebbe porre al riparo dalle eventuali *classificazioni non-performing*;
- le garanzie pubbliche cominciano gradualmente a diminuire;
- i finanziamenti covid godranno di scadenze più lunghe.

Pertanto, riteniamo che il "perimetro" dell'uscita dalla crisi economico-finanziaria sia ancora da definirsi in un'ottica di più lungo periodo e che il rigore richiesto a livello europeo rischia di minare la ricerca di una "normalità finanziaria" da parte di tante PMI.

Confermata anche la sezione 33% (nonostante il caos che ha creato, per ammissione di FCG stesso).

Manifestiamo inoltre apprezzamento per la norma contenuta nell'articolo 18 del Decreto in esame, ovvero la possibilità, per le nuove procedure dal 26 maggio, di recuperare l'Iva fin da inizio fallimento (e non più solo alla fine). Si tratta di una norma auspicata da molto tempo dalle imprese più volte ritardata proprio per il peso che avrà sulle casse dello Stato.

Confimi Industria ha realizzato una proposta emendativa a tale articolo - sempre riportata in chiusura di questa memoria - che non contrasta con detta novità ma propone un cambio di paradigma consentendo, attraverso le note di variazione in fatturazione elettronica nel B2B, un recupero immediato anche per gli insoluti ordinari, con obbligo però del debitore che non onora la scadenza di riversarla all'erario attraverso procedura monitorabile dall'AdE (ad esempio il modello F24 Elide) con possibilità quindi di verifica mirata in caso di inottemperanza.

Ulteriore proposta emendativa della nostra Confederazione arriva relativa alle Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali, come presentato all'articolo 20 del Decreto Sostegni bis.

L'emendamento - come gli altri riportato in fondo a questo scritto - mira ad eliminare i dubbi interpretativi che riguardano il caso degli investimenti realizzati entro il 30/6/2021 con contratto sottoscritto e acconto (almeno del 20%) pagato entro il 31/12/2020 e che, per l'effetto dell'articolo 1, comma 196, della L. 160/2019 risulta disciplinato anche dalla disciplina del precedente credito d'imposta.

Anche al fine di escludere l'applicazione di un doppio beneficio (sia per l'effetto del credito d'imposta della Legge di bilancio 2019 che della Legge di bilancio 2020) - situazione che creerebbe indubbio contenzioso - Confimi Industria propone l'inserimento dell'emendamento così da chiarire che nel caso in analisi vale la disciplina della legge più recente (cioè ultima Legge di bilancio) in continuità con l'ipotesi dell'investimento realizzato successivamente al 15/11/2020 anche in assenza di acconto pagato entro il 2020.

Titolo III - MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE

In termini di credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è stata riproposta la misura che si era conclusa con un riparto importante. Speriamo in una conclusione differente dalla precedente.

Titolo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Il Decreto prevedere alcune forme di assistenza economica, a cui sono state destinate circa 4,3 miliardi di euro, per il proseguimento delle azioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, delle persone in difficoltà economica e delle famiglie e per l'introduzione di nuove misure volte ad accompagnare il mercato del lavoro nella fase di uscita dalla crisi pandemica.

Va chiarito subito che, secondo Confimi Industria, sono soluzioni prevalentemente assistenziali con la sorpresa, non di poco conto, della proroga del divieto di licenziamento seppur maggiormente vincolato all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Il blocco licenziamenti poi è la norma sicuramente più controversa: sembrava che fosse finalmente superato o marginalmente riferito a settori che hanno pagato maggiormente la crisi pandemica e che continuano a sentirne le conseguenze.

Seppur necessario in qualche singolare situazione, proseguire ancora con il blocco dei licenziamenti, anche se parziale e vincolato, non è convincente e non trova condivisione il suo inserimento all'ultimo minuto.

Su questo tema proponiamo, per le figure in oggetto, l'allungamento a 3/4 anni del periodo di NASPI in modo che le persone abbiano più tempo per trovarsi un nuovo posto di lavoro. Peraltro in questa maniera il costo per lo stato non cambierebbe visto che in gran parte si tratterebbe di posizioni che vengono da casse integrazioni in deroga.

Entrando nel dettaglio delle misure:

Relativamente alle quattro ulteriori mensilità per il reddito di emergenza (REM) – ovvero della forma di sostegno al reddito per le famiglie che si trovano in stato di necessità – non possiamo che esprimere un parere positivo seppur subordinato all'attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali.

Confidiamo infatti che tale riforma riesca a trovare un giusto equilibrio tra tutela nella fase lavorativa e tutela alla persona più in generale poiché la crisi pandemica ha manifestato la debolezza strutturale delle politiche di tutela.

Positivo il giudizio anche sulla nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo e dello sport che, pur avendo già beneficiato della stessa misura prevista con il primo decreto sostegni, hanno pagato più di altri il prezzo della pandemia e sono stati colti sprovvisti da un più ampio sistema delle tutele.

Condivisibile e apprezzabile il blocco alla progressiva riduzione dell'indennità prevista con la Naspi. Tuttavia, si tratta di un parere fortemente condizionato dal contesto sociale che viviamo e riteniamo non possa diventare una misura strutturale.

Stesso discorso per l'istituzione di un fondo da 500 milioni di euro per l'adozione di misure urgenti a sostegno delle famiglie vulnerabili. È ancora una volta una scelta doverosa ma di natura assistenziale che non incide sul lungo termine, come altre dello stesso tenore.

Il nostro apprezzamento va inoltre all'estensione al 2021 del contratto di espansione per le imprese con almeno 100 dipendenti e nuove risorse per i contratti di solidarietà.

Abbassare la soglia numerica da 250 dipendenti a 100 dipendenti potrà favorire soluzioni pratiche ai problemi occupazionali delle Aziende e dei lavoratori attraverso accordi a tutela della occupazione tramite il principio solidaristico.

PROPOSTE EMENDATIVE

PROPOSTA EMANDATIVA ALL'ARTICOLO 6 DEL D.L. 73/2021 (SOSTEGNI-BIS)

Semplificazione per la gestione della scelta TARI per le imprese

All'art. 6 del D.L. 73/2021 aggiungere, infine, la seguente norma.

Nell'articolo 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "La scelta non espressamente comunicata nei termini perentori di cui ai periodi precedenti s'interpreta quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico in continuità con l'anno precedente e rimane efficace fino a quando, successivamente al 2021, la comunicazione non è effettuata entro il 30 giugno con effetto dall'anno successivo".

Motivazione

L'articolo 30, comma 5, del D.L. 41 (decreto sostegni) disciplina il termine di comunicazione (al comune o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva) della **scelta delle utenze non domestiche di servirsi o meno del gestore del servizio pubblico, in relazione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2**. Rispetto al testo originario (che prevedeva che tale scelta dovesse essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno) il testo convertito in legge prevede:

- che la comunicazione deve avvenire entro il 30 giugno di ciascun anno;
- che la stessa abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- che, solo per l'anno 2021, la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Il comma 10 dell'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) dispone altresì che - a determinate condizioni - tali utenze non domestiche effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Con l'emendamento si intende:

- 1) **evitare inutili adempimenti** comunicativi per il caso in cui l'utenza non domestica intenda avvalersi - senza soluzione di continuità - del servizio pubblico o comunque valuti (anche in considerazione del fatto che per il 2021 le tariffe e i regolamenti saranno definiti dopo il 31 maggio) di rinviare al futuro l'eventuale scelta di non avvalersi del servizio pubblico;

- 2) **chiarire** che il termine per l'eventuale comunicazione normata dall'articolo 30 del D.L. 41 ha natura perentoria e **che** la stessa **è necessaria solo per esprimere la scelta di non servirsi** dall'anno successivo - alle condizioni previste dal citato articolo 238 del Codice - **del servizio pubblico**, fermo restando in tal caso quanto previsto dalla norma ossia che la scelta vincola l'utenza per un periodo non inferiore a cinque anni salva la facoltà del gestore de servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

PROPOSTA EMENDATIVA ALL'ARTICOLO 18 DEL DL 73 DEL 25/5/2021 (SOSTEGNI-BIS)

Introduzione del recupero dell'Iva sugli insoluti (ordinari) attraverso le note di variazione gestite in fatturazione elettronica B2B

All'articolo 18 del D.L. Sostegni-bis, dopo il comma 3, inserire i seguenti commi.

3. All'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono altresì apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il nuovo comma 3-bis, inserire la seguente disposizione: "3-ter. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata anche in caso di insoluto a partire dalla data in cui il cedente del bene o il prestatore del servizio comunichi la variazione all'Agenzia delle Entrate, se il mancato pagamento riguarda una fornitura documentata con fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 5 agosto 2015 n.127; la facoltà va esercitata secondo le procedure telematiche e nella tempistica da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31/12/2021 e a condizione che il cessionario o committente sia un soggetto passivo tenuto pertanto a riversare l'imposta secondo le modalità individuate dal citato Provvedimento; detto Provvedimento individua anche azioni mirate di verifica in coordinamento con la Guardia di finanza nonché le procedure di variazione in fatturazione elettronica che le parti devono porre in essere nel caso di successivo pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo".

b) al comma 8, dopo "3-bis" aggiungere ",3-ter".

4. Le disposizioni dell'articolo 26, comma 3-ter, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 3 si applicano alle variazioni avviate a seguito della data individuata dal Provvedimento indicato al comma 3.

Motivazione di sintesi

La proposta mira ad introdurre un nuovo comma 3-ter all'articolo 26 del DPR 633/72 e non è in contrasto con quanto - assolutamente condivisibile¹- innovato dall'articolo 18, commi 1 e 2, del DL Sostegni-bis in merito al recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (comma 3-bis). La proposta **integra**, infatti, **la disciplina** dell'articolo 26 del d.P.R. 633/72 proponendo un cambio di "paradigma" che - nell'obiettivo di favorire un circolo virtuoso per il rispetto dei termini di pagamento - sarà anche in grado di ridurre le perdite erariali dei recuperi Iva esercitati su crediti in procedura concorsuale (fin da inizio procedura per quelle avviate dall'entrata in vigore del decreto Sostegni-bis a seguito del novellato comma 3-bis).

¹ È necessario - oltre che per questioni equitative - anche per evitare (prima o poi) una non improbabile infrazione comunitaria rispetto alla disciplina ante DL Sostegni che, nei fallimenti, ammette il recupero dell'Iva sull'insoluto solo a fine fallimento, con tempi di fatto eccessivamente dilatati. È noto, infatti, che secondo la giurisprudenza comunitaria i tempi dettati dalle procedure concorsuali nazionali (secondo gli ultimi dati mediamente di oltre 7 anni rispetto ai 3 anni della media europea; cfr. V. Maglione e B.L. Mazzei, "Il buco nero dei fallimenti: tempi biblici, recuperi mini" su Il sole 24 ore del 1/3/2021) sono troppo lunghi per essere accettabili.

Per evitare questioni di copertura la proposta emendativa è circoscritta al solo B2B e mira allo stesso tempo:

1) a risolvere, per il fornitore, il problema dell'Iva versata sui crediti insoluti consentendogli (facoltà) di operare la variazione di cui all'articolo 26 comma 2 obbligando conseguentemente il cliente (che invece ha detratto l'Iva non avendo ancora onorato il pagamento del corrispettivo) a riversarla all'Erario per gli effetti del comma 5 dell'articolo 26 vigente;

2) a promuovere il rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori privati attraverso l'effetto deterrenza rappresentato dal fatto che, se il cliente non procederà al riversamento dell'Iva, precedentemente detratta, secondo le procedure da individuarsi con apposito provvedimento, potrebbe subire delle verifiche mirate;

3) a ridurre lo stock di perdite che si riversano sulle casse Erariali per l'effetto dei recuperi effettuati dai fornitori su crediti in procedura concorsuale e che la procedura non è tenuta a riversare (a differenza di quanto è tenuto invece a fare un cessionario/committente *in bonis*); con la proposta emendativa, invece, laddove il debitore dovesse fallire, la Ade riuscirà ad insinuarsi fin da subito nell'eventuale fallimento anche per la variazione di cui al comma "3-ter" della proposta fruendo dei privilegi normalmente riservati ai crediti erariali e quindi concorrendo all'eventuale riparto dell'attivo fallimentare.

Motivazione e ipotesi di funzionamento nel dettaglio

Gli operatori necessitano di strumenti di autogestione in grado di favorire il rispetto dei termini di pagamento e norme di maggiore equità che rovescino il paradigma di un sistema che agevola i cattivi pagatori e si finanzia dai loro fornitori. La proposta propone di sfruttare la fattura elettronica per agevolare il rispetto dei termini di pagamento attraverso l'estensione della fruibilità dell'istituto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del d.P.R. n. 633/72, ancorché limitatamente al B2B (cioè solo fra operatori soggetti Iva). Si ritiene che per l'estensione al recupero immediato degli insoluti "ordinari" **non serva copertura erariale** perché il recupero Iva del fornitore diventa automaticamente debito Iva del cliente soggetto passivo a differenza di quanto previsto per la variazione esercitata su un credito in procedura concorsuale.

Va osservato che anche laddove il cessionario/committente entrasse in procedura concorsuale prima di riversare l'Iva da variazione, secondo le modalità e i termini previsti dall'apposito provvedimento attuativo, l'Ade avrebbe comunque la possibilità di insinuarsi nell'attivo con l'effetto positivo - potendo concorrere con privilegio al riparto dell'attivo procedurale - di una riduzione dello stock di perdite erariali da fallimenti che inesorabilmente si verificherebbe, invece, laddove il fornitore procedesse a procedura concorsuale attivata.

Va altresì precisato che la possibilità di consentire al fornitore, in termini generali, di emettere nota di variazione Iva è peraltro chiaramente ammessa dagli ampi margini **concessi dall'articolo 90 della Direttiva 2006/112/CE²**. L'introduzione della facoltà per il fornitore di esercitare il recupero obbligando - in tale evenienza - il cliente a riversare l'Iva precedentemente detratta produrrà effetti positivi per tutto il ciclo economico poiché - per l'effetto deterrenza - agevolerà un maggior rispetto dei termini di pagamento fra gli operatori.

Questa un'ipotesi di possibile funzionamento che, previo **adeguamento dell'articolo 26 del DPR 633/72 (note di variazione)**, potrebbe essere delineata da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- a) a fronte dell'insoluto del cliente soggetto passivo il fornitore dovrebbe avere la facoltà di emettere (fin da subito)³ una nota di variazione, in diminuzione, di sola Iva; in questo modo il fornitore potrebbe recuperare l'Iva precedentemente versata obbligando il cliente soggetto passivo inadempiente (che precedentemente ha goduto della detrazione senza aver pagato il fornitore) a riversarla all'Erario;
- b) il fornitore attiva tale variazione attraverso comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica da gestire con apposite codifiche individuate del provvedimento attuativo) in modo che l'Agenzia medesima, o gli altri organi preposti ai controlli, possano celermente verificare se il cliente effettua il riversamento dell'imposta; per monitorare tale riversamento potrebbe essere introdotto l'obbligo per il cliente di utilizzare il modello **F24 elide** (riportante, fra le altre, la partita Iva del fornitore), in mancanza del quale l'Agenzia potrà attivare verifiche mirate al fine di avviare una immediata riscossione laddove il cliente abbia detratto l'imposta senza aver effettivamente pagato il corrispettivo della fornitura;
- c) per evitare problemi di disallineamento temporali fra recupero dell'Iva da parte del fornitore e il riversamento da parte del debitore, il Provvedimento potrebbe (se ritenuto significativo) individuare una data, successiva all'apertura della procedura, a partire dalla quale il fornitore potrà esercitare la detrazione dell'Iva in variazione da insoluto;
- d) nel periodo e nella misura in cui il fornitore incasserà successivamente il corrispettivo, il fornitore emetterà nota di addebito in rivalsa di sola Iva riversandola all'Erario (come prevedeva il comma 6 dell'art. 26 introdotto, ma poi soppresso, dalla legge di Bilancio 2016 e come sostanzialmente propone il nuovo comma 5-bis dell'articolo 18 del DL Sostegni-bis); al

² Esistono infatti ormai numerose posizioni della Corte di Giustizia che confermano la praticabilità del recupero a fronte anche di ordinari insoluti; fra queste la sentenza 23/11/2017, causa C-246/17 Di Maura, in cui viene precisato che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile all'infruttuosità di una procedura concorsuale che, come in Italia, può durare anche oltre 10 anni. E in funzione di tali insegnamenti cominciano a rilevarsi posizioni giurisprudenziali nazionali favorevoli anche ad un recupero che non debba necessariamente presupporre la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale (cfr. C.T. Prov. di Vicenza n 145/2/2019; Cass 25896 depositata il 16/11/2020).

³ E non solo a seguito dell'infruttuosità delineata da procedura esecutiva individuale, concorsuale o altre patologie previste dall'art. 26 comma 2 e dal nuovo comma 3-bis.

riguardo, come sopra, per agevolare il monitoraggio potrebbe essere introdotto l'obbligo di riversamento con il modello F24 Elide (riportante, fra le altre, la partita Iva del cliente) a meno che nel frattempo non intervengano le situazioni di cui all'art. 26, comma 3-bis, del DPR 633/72 come, ad esempio, il perfezionamento di una procedura esecutiva infruttuosa, il fallimento, ecc.;

- e) il cliente che pone rimedio al precedente insoluto potrà così tornare in "*bonis*" e detrarre l'Iva secondo le ordinarie disposizioni previste dalla disciplina Iva (come peraltro confermava il citato comma 6 così come prevede il nuovo comma 5-bis).

La descritta procedura può sembrare complessa ma, in realtà, si rivelerà più semplice di quanto possa apparire, poiché l'effetto deterrenza, rappresentato da una procedura telematica che garantisca l'immediata "vigilanza" dell'Agenzia delle Entrate, spingerà buona parte dei cessionari/committenti a essere più virtuosi nei pagamenti e quindi ad evitare l'attivazione della procedura stessa.

PROPOSTA EMANDATIVA ALL'ARTICOLO 20 DEL D.L. 73/2021 (SOSTEGNI-BIS)

Credito d'imposta per beni strumentali nuovi con acconto pagato entro il 31/12/2020

All'art. 20 del D.L. 73/2021 aggiungere il seguente comma.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1051-1067 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione anche nelle situazioni disciplinate dall'articolo 1 comma 196, lettera b), della L. 196/2019, in luogo di detta disciplina, laddove l'acconto sia pagato successivamente al 15/11/2020 ed entro il 31/12/2020".

Motivazione

L'emendamento mira ad eliminare i dubbi interpretativi (mai risolti) che riguardano il caso degli investimenti realizzati entro il 30/6/2021 con contratto sottoscritto e acconto (almeno del 20%) pagato entro il 31/12/2020 e che, per l'effetto dell'articolo 1, comma 196, della L. 160/2019 risulta disciplinato anche dalla disciplina del precedente credito d'imposta. Anche al fine di escludere l'applicazione di un doppio beneficio (sia per l'effetto del credito d'imposta della legge di bilancio 2019 che della legge di bilancio 2020) si propone l'inserimento dell'emendamento in analisi attraverso il quale chiarire che nel caso in analisi vale la disciplina della legge più recente in continuità con l'ipotesi dell'investimento realizzato successivamente al 15/11/2020 anche in assenza di acconto pagato entro il 2020.

Per ultimo parlando di sburocratizzazione, vista l'introduzione della fatturazione elettronica si chiede l'eliminazione totale degli ISA e sull'esterometro la possibilità di lasciare dal 2022 ai contribuenti la facoltà di scegliere se presentarlo nella modalità trimestrale tradizionale, oppure se adempiere ai medesimi obblighi comunicativi secondo i flussi della fatturazione elettronica come previsto dall'ultima legge di bilancio (per le imprese meno strutturate sarà infatti molto difficile adempiere ad un flusso pressoché giornaliero, in particolare per gli acquisti da non residenti).